

CITTA' DI GRAVINA IN PUGLIA

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE

L'anno duemilaventicinque il giorno ~~VENTO~~^{OTTO} del mese di **LUGLIO** dell'Anno **2025** in Gravina in Puglia, negli Uffici della Pubblica Istruzione,

- tra Il Dirigente Area Amministrativa, **Avv. Vito Spano** nato a Gravina in Puglia il 29/03/1964- C.F. SPNVTI64C29E155D Il quale Interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune di Gravina in Puglia, a norma dell'art.107 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.71 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti, per dare esecuzione all'erogazione del contributo scolastico e i signori:

1. **VESSIO Maria Rosaria** nata a Gravina in Puglia il 13/06/1949- C.F. VSSMRS49H53E155R
Rappresentante legale della Scuola Paritaria : "S.Matteo" sita in Via Pompei 50/54 - P. IVA 08066890727;
2. **DE CARVALHO Rosinalda de Maria** -Suor Teresa nata a Itapecuru Brasile il 26/08/1972 -C.F. DCRRRNL72M662M Rappresentante legale della Scuola paritaria "S.Cecilia", sita i P.zza Scacchi, 21- P.IVA 05216470723;
3. **TEDESCO Filomena** nata a Gravina in Puglia il 14/05/1968 C.F. TDSFMN68E54E155D Rappresentante legale della Scuola Paritaria "Il Girotondo ring a ring o' roses" Soc. Coop. Sociale sita in Via Giardini , 24 -P. IVA 07586910726;

PREMESSO

- che, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett.a), della legge regionale n°31 del 4.12.2009, "il servizio pubblico della scuola dell'infanzia è costituito dalle scuole statali, dalle scuole paritarie private senza fine di lucro e degli enti locali";
- che, ai sensi dell'art.5, comma 1, lett. p), della medesima legge regionale, "gli interventi di attuazione degli obiettivi di cui all'art.2 comprendono contributi di gestione per le scuole dell'infanzia paritarie private senza fine di lucro e degli enti locali";
- che, ai sensi dell'art.9, comma 4, della succitata legge regionale, "alle finalità di cui all'art.2, lett.a), contribuiscono anche i comuni, per quanto di loro competenza, con apposite convenzioni stipulate con le scuole dell'infanzia paritarie";
- che, la L. n°62 del 10.3.2000, riconosce la natura costitutiva del sistema integrato nella pluralità di soggetti istituzionali, quali le scuole comunali, statali e parificate;
- che in virtù della L.n° 62, si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti, le istituzioni

scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie, sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia, sono in possesso di detti requisiti e si impegnano espressamente a darne attuazione;

- che, il Comune di Gravina già da diversi anni ha attivato formale collaborazione con le Scuole dell'Infanzia Paritarie al fine di azzerare le liste di attesa predisposte dalla scuola pubblica e offrire alle famiglie la possibilità di scegliere tra le scuole paritarie convenzionate;

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1

La premessa è parte integrante del presente atto

ART. 2

L'Amministrazione Comunale di Gravina in Puglia, in ossequio ai principi e alle disposizioni richiamate in premessa, eroga nei modi e nei limiti previsti dai successivi articoli, appositi contributi comunali e regionali alle scuole dell'infanzia paritarie private.

ART. 3

Ogni scuola dell'infanzia paritaria privata si impegna, in via permanente:

- a. all'ammissione di tutti i bambini residenti nel Comune di Gravina in Puglia senza discriminazioni di sesso, razza, etnia, cultura e religione, garantendo la priorità ai bambini residenti nella zona di competenza;
- b. a comporre le sezioni secondo un criterio di pluralità di fasce socio – economiche;
- c. a garantire gli standard qualitativi - rapporto sezione/iscritti, sezione/insegnanti, organico/supplenze, sostegno/assistenza agli alunni in situazione di handicap -stabiliti dalla normativa vigente e a mantenerli nel periodo di vigenza della presente Convenzione;
- d. all'accoglienza di alunni stranieri residente e/o domiciliati, nonché alla loro integrazione, anche attraverso la predisposizione e realizzazione di progetti specifici;
- e. a garantire un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione ed un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
- f. a garantire l'utilizzazione di locali scolastici strutturalmente funzionali ed idonei allo svolgimento dell'attività didattica;
- g. a garantire l'utilizzo di attrezzature didattiche propri del tipo di scuola materna e conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza;

- h. ad assicurare gli alunni contro gli infortuni possibili nello svolgimento dell'attività didattica;
- i. a garantire l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di minori con handicap o in situazione di svantaggio;
- j. ad utilizzare personale docente regolarmente inquadrato ed in possesso dei prescritti titoli di studio e ad applicare nei loro confronti condizioni retributive previste dal CCNL di settore;
- k. ad utilizzare personale non docente ed ausiliario regolarmente inquadrato e ad applicare nei loro confronti un trattamento retributivo non inferiore a quello previsto dal CCNL di categoria;
- l. a garantire la qualificazione e l'aggiornamento del personale educativo;
- m. ad osservare le norme igienico sanitarie per la gestione dei locali adibiti a mensa e per la preparazione e somministrazione dei pasti;
- n. a promuovere la gestione collegiale attraverso l'istituzione ed il funzionamento di organi collegiali, improntati alla partecipazione democratica.
- o. a mantenere i requisiti richiesti per la parità di cui alla L.62 del 10marzo 2000 e al D.M. n. 267 del 29 novembre 2007

ART. 4

A fronte dei suddetti obblighi, il Comune di Gravina in Puglia si impegna nei limiti delle risorse del Bilancio Comunale ad erogare, in favore delle scuole dell'infanzia paritarie private convenzionate, un contributo per ogni esercizio finanziario.

L'ammontare complessivo del contributo comunale stanziato in bilancio verrà erogato alle scuole dell'infanzia paritarie private convenzionate secondo le seguenti modalità:

- a. A favore delle scuole dell'infanzia paritarie private che effettuano il servizio di refezione, interno o esterno, sarà erogato un contributo non inferiore a € 200,00 per ogni sezione dichiarata.
- b. Alle scuole dell'infanzia paritarie private che svolgono il servizio di refezione, interno o esterno, si provvederà ad erogare un ulteriore contributo comunale non inferiore a € 1,40 per ogni pasto, per ogni alunno, per un massimo di 180 giorni di servizio, per anno, previa acquisizione, da parte dell'Ente di comunicazione di inizio e termine del servizio di refezione .
- c. Un contributo non inferiore a € 100,00, per ogni sezione dichiarata, sarà erogato per il funzionamento del servizio trasporto qualora attivato.
- d. Per ciascuna sezione funzionante nel corso dell'anno scolastico, verrà erogato, per le spese di gestione, un contributo non inferiore a € 700,00.

L'erogazione dei contributi comunali (contributo per refezione, per gestione e per trasporto) sarà effettuata previa presentazione della seguente documentazione:

Autocertificazione attestante:

- ♣ Il numero di sezioni funzionanti;
- ♣ elenco nominativo degli alunni richiedenti e beneficiari del servizio di refezione e trasporto ed il periodo di fruizione;
- ♣ la sussistenza del riconoscimento della parità scolastica;
- ♣ il possesso di tutti i requisiti prescritti dalla presente Convenzione;

L' autocertificazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della scuola dell'infanzia paritaria privata e dovrà essere prodotta unitamente alla copia fotostatica di un documento di riconoscimento.

ART. 5

Il Comune di Gravina in Puglia si obbliga a corrispondere il contributo gestionale erogato dalla Regione Puglia ai gestori delle scuole dell'infanzia paritarie private convenzionate.

L'erogazione del contributo verrà effettuato sulla base del numero delle sezioni autodichiarate da parte del gestore e accertate dall'Ente Comunale.

ART. 6

Alle scuole dell'infanzia paritarie private convenzionate sarà riconosciuto, altresì, il contributo regionale a destinazione specifica per refezione e trasporto dopo che la Regione avrà provveduto a riconoscere e a quantificare l'importo liquidandolo alla Civica Amministrazione.

ART. 7

In presenza di eventuale sottoscrizione di contratti di cessione d'azienda, il gestore deve darne immediata comunicazione.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma, la presente Convenzione esplicherà i propri effetti, dal punto di vista dei diritti, degli obblighi e delle responsabilità, nei confronti del gestore subentrante previa sottoscrizione della medesima Convenzione da parte di quest'ultimo.

La valenza e gli effetti della Convenzione decorreranno dalla data del subentro effettivo da documentarsi con apposito atto pubblico o privato regolarmente registrato.

ART. 8

Le parti si impegnano a rivedere e a rinegoziare i contenuti della presente Convenzione nell'ipotesi di sopravvenute disposizioni nazionali e/o regionali in materia.

ART. 9

La presente convenzione è valida per 3 anni scolastici a partire dall'anno scolastico 2025/2026 sino

a conclusione dell'a.s. 2027/28, subordinata al mantenimento dei requisiti previsti per la parità scolastica;

ART. 10

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla Legge 62/2000, al D.L.n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", alla Legge 53/2003 ed al D.L.n. 59 /2004 nella parte relativa alla scuola dell'Infanzia e alle Circolari del Ministero dell'Istruzione emanate o che saranno emanate nel corso della durata della convenzione in relazione alle scuole dell'infanzia paritarie;

ART.11

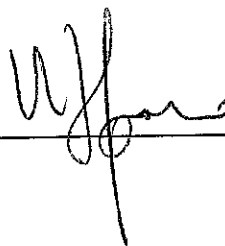
La presente Convenzione sarà sottoposta a registrazione soltanto in caso d'uso su richiesta di una delle parti su cui ricadranno le spese di registrazione . Le spese di bollo rimangono a carico dei Gestori delle scuole dell'infanzia paritarie.

Atto letto e approvato dalle parti.

Gravina in Puglia, 28 Luglio 2025

Per Il Comune di Gravina in Puglia

Dirigente Area Amministrativa Avv. Vito Spano

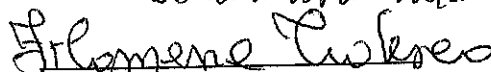
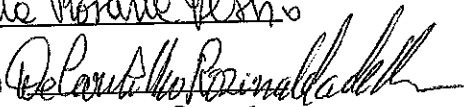
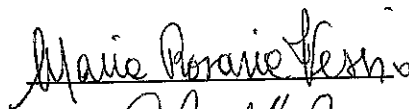


Per la scuola dell'infanzia paritaria

Rapp. Leg. "San Matteo" Sig.ra Vessio Maria Rosaria

Rapp. Leg. "Santa Cecilia" DE CARVALHO Rosinalda de Maria - Suor Teresa

Rapp. Leg. "Il Girotondo ring a ring o' roses"



CONGREGAZIONE
"SPOSA DI GESU' CROCIFISSO"
MISSIONARIE FRANCESGANE
SCUOLA MATERNA SANTA CECILIA
Piazza Bocconi n. 21
GRAVINA (BA)
Codice Fiscale 0083450726
P.Iva 00210470723

GIROTONDO RING A-RING O'ROSES
Soc. Coop. Sociale
Via Giardini, 24
70024 GRAVINA IN P. (BA)
P.Iva 07586910726